



# Conversione del D.L. n. 146/2021 in materia fiscale e tutela del lavoro

## D.L. 146/2021 / A.C. 3395

Dossier n° 137 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

9 dicembre 2021

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3395
D.L.	146/2021
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	18
Date:	
pubblicazione in G.U.:	21 ottobre 2021
approvazione del Senato:	2 dicembre 2021
presentazione:	6 dicembre 2021
assegnazione:	6 dicembre 2021
Commissioni competenti:	VI Finanze, XI Lavoro

### Contenuto

Il provvedimento, originariamente composto di **18 articoli**, suddivisi in **102 commi**, si compone, a seguito dell'esame del Senato, di **48 articoli**, suddivisi in **201 commi**; è ripartito in **5 Capi**.

Il **Capo I (MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE)** comprende gli **articoli da 1 a 7**.

L'**articolo 1** rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di **definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione** (cd. Rottamazione-*ter* e saldo e stralcio); per effetto delle norme in esame, i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi se effettuati nel termine riunificato del 9 dicembre 2021. Entro tale data possono dunque essere versate le rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 senza incorrere nell'inefficacia della definizione.

L'**articolo 1-bis proroga** dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'**IRAP non versata e sospesa** ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Il comma 2 prevede che anche nel 2021 il versamento dell'**imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi)** avvenga in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre del medesimo anno, e che sia effettuato direttamente allo Stato.

L'**articolo 2** estende il termine per l'**adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo** portandolo, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, da 60 a 180 giorni.

L'**articolo 3** contiene norme applicabili alle **rateizzazioni di somme iscritte a ruolo** in corso all'inizio delle sospensioni della riscossione dovute all'emergenza Covid-19, ovvero ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020

L'**articolo 3-bis** sancisce l'inammissibilità dell'**impugnazione degli estratti di ruolo** e circoscrive i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata.

L'**articolo 3-ter** rimette nei termini i contribuenti per i versamenti, originariamente in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020, delle somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo

automatizzato e del controllo formale (c.d. **avvisi bonari**), non eseguiti entro il 16 settembre 2020 (ovvero entro il 16 dicembre 2020 in caso di rateazione) come consentito dal cd. decreto Rilancio.

L'**articolo 3-quater** prevede, in favore delle **federazioni sportive nazionali**, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, residenti nel territorio dello Stato, un differimento dei termini relativi al versamento dei **contributi previdenziali ed assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in scadenza nel corso del mese di dicembre 2021.

L'**articolo 4** incrementa il **contributo** erogato dall'Agenzia delle entrate all'ente pubblico economico **Agenzia delle entrate-Riscossione**, per il triennio 2020-2022, ai fini dello svolgimento delle funzioni del servizio nazionale di riscossione.

L'**articolo 5, commi 1, 2, 3, 4**, reca disciplina concernente le risorse destinate alla copertura delle spese di gestione amministrativa e attribuzione dei premi della **lotteria dei corrispettivi**.

L'**articolo 5, commi 2-bis e 2-ter**, stabilisce che la tassa sui rifiuti (**TARI**) non sia dovuta per taluni immobili indicati nel Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929.

L'**articolo 5, comma 3-bis**, prevede una proroga di ulteriori 12 mesi della durata delle **concessioni di aree demaniali e per aree e banchine** rilasciate nei porti nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri.

L'**articolo 5, comma 5**, prevede che il **credito d'imposta** riconosciuto a talune imprese che effettuano **attività teatrali e spettacoli** dal vivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

L'**articolo 5, comma 6**, semplifica la procedura per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle **attività di riscossione delle entrate delle società partecipate dalle amministrazioni locali**.

L'**articolo 5, comma 6-bis**, interviene sulla disciplina del cd. **Patrimonio Destinato**, istituito dal decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) in seno a Cassa Depositi e Prestiti per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'**articolo 5, commi 7-12**, prevede una procedura per il **riversamento spontaneo**, senza applicazione di sanzioni e interessi, di **crediti d'imposta** per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati.

L'**articolo 5, comma 12-bis**, differisce l'operatività della disposizione secondo cui i commercianti al minuto che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), possono assolvere all'**obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri** tramite questi medesimi strumenti.

L'**articolo 5, comma 12-ter**, rinvia al 1° gennaio 2023 l'obbligo per i soggetti tenuti all'**invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati** relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

L'**articolo 5, comma 12-quater**, proroga al 2022 il **divieto di fatturazione elettronica** previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

L'**articolo 5, comma 13**, assoggetta alla disciplina contenuta nelle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (**Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato** a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) alcune **misure di agevolazione** connesse all'emergenza da COVID-19.

L'**articolo 5, comma 14-bis**, modifica la disciplina che consente a Poste italiane, enti creditizi, finanziari e assicurativi di essere autorizzati a **liquidare l'imposta di bollo in modo virtuale**.

L'**articolo 5, comma 14-ter**, posticipa dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l'abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (cd. **esterometro**).

L'**articolo 5, comma 14-quater**, aggiorna e converte in euro i valori monetari che determinano l'**obbligo di tenuta delle scritture contabili** ausiliarie di magazzino.

L'**articolo 5, comma 14-quinquies**, contiene una norma di **interpretazione autentica** della disciplina del **canone unico patrimoniale** dovuto per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, volte a chiarire il soggetto passivo tenuto al pagamento del canone e la misura del *quantum* dovuto, in specifiche ipotesi.

L'**articolo 5, commi 15-bis e 15-ter**, recepisce la **Direttiva (UE) 2021/1159** del Consiglio del 13 luglio 2021 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19.

L'**articolo 5, commi da 15-quater a 15-sexies**, interviene sulla **disciplina dell'IVA** con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerare in ogni caso avente natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse. Tra l'altro, la disposizione

applica il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.

L'**articolo 5, comma 15-septies**, apporta numerose **modifiche al Testo Unico Accise** (di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995) in relazione alle imposte dovute sulle bevande alcoliche e sull'alcol etilico.

L'**articolo 5-bis** modifica la disciplina relativa **trasporto degli effetti e delle masserizie** sostenute in occasione dei viaggi di trasferimento da e per sedi estere del personale del MAECI e, al fine di coprire i maggiori oneri, aumenta la base imponibile relativa all'indennità di servizio all'estero (ISE).

L'**articolo 5-ter** chiarisce che sui dati forniti da soggetti terzi, indicati nella **dichiarazione precompilata**, che non risultano modificati, non si effettua il controllo formale, mentre per quelli che risultano modificati l'Agenzia delle entrate procede a effettuarlo relativamente ai documenti che ne hanno determinato la modifica.

L'**articolo 5-quater** modifica la disciplina delle **limitazioni all'utilizzo del contante**, escludendo la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, ripristinando quella dettata dal comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, pari a 3.000 euro.

L'**articolo 5-quinquies** stabilisce che si applichi anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 la norma (di cui all'art. 4, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 23 del 2011) che attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di **responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno**, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

L'**articolo 5-sexies** modifica l'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (l. n. 106/2021), destinando ai "**Bed and Breakfast a gestione familiare**" il fondo istituito da tale comma a favore delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale.

L'**articolo 5-septies** specifica alcune condizioni per la **non imponibilità IVA dei trasporti** relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché dei trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile.

L'**articolo 5-octies** stabilisce che l'**Agente della riscossione** provvede al pagamento delle somme dovute, a seguito di pronuncia di condanna, esclusivamente attraverso l'**accredito sul conto corrente** della controparte.

L'**articolo 5-novies** stabilisce che gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti **strumenti di pagamento elettronico tracciabili** possano trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti di pagamento e l'importo giornaliero delle transazioni, anche tramite il sistema PagoPA, ai fini della fruizione del credito di imposta riconosciuto agli esercenti, dalle norme vigenti, in relazione alle commissioni per i pagamenti elettronici.

L'**articolo 5-decies**, introdotto al Senato, interviene sulle **agevolazioni IMU per l'abitazione principale** nell'ipotesi in cui i componenti del medesimo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi.

L'**articolo 6** sostituisce la disciplina del **patent box**, che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, con un'agevolazione che maggiora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

L'**articolo 7** rfinanzia la dotazione del **Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni**.

Il **Capo II (MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO)** comprende gli **articoli da 7-bis a 12-quinquies**.

L'**articolo 7-bis** modifica l'art. 10 del codice della strada, in materia di massa massima consentita nei trasporti su strada (c.d. **trasporti eccezionali**).

L'**articolo 8** modifica alcune norme transitorie in materia di **trattamenti di malattia per i lavoratori** dipendenti del settore privato, per il periodo trascorso in quarantena precauzionale, e periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti c.d. fragili

L'**articolo 9** reintroduce per il periodo dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 la possibilità – già prevista per il periodo dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021 – per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS di fruire, alternativamente tra i due genitori, di specifici **congedi e indennità** con riferimento a determinate fattispecie relative ai figli conviventi.

L'**articolo 9-bis** riscrive l'articolo 12-*bis* del c.d. decreto sostegni (d.l. n. 41 del 2021), che ha istituito un **Fondo per i genitori lavoratori separati o divorziati** non in grado, a causa della crisi economica legata alla pandemia, di poter adempiere al regolare versamento dell'assegno di mantenimento.

L'**articolo 10** prevede in favore dei lavoratori dipendenti di **Alitalia Sai e Alitalia Cityliner S.p.A.** in amministrazione straordinaria la possibilità di concedere un periodo complessivo di 12 mesi di **trattamento straordinario di integrazione salariale** previsto dalla normativa vigente per i dipendenti delle aziende commissariate, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022.

L'**articolo 11, commi da 1 a 12**, prevede, in favore di alcune categorie di datori di lavoro, la possibilità di fruizione di un ulteriore **intervento di integrazione salariale** con causale COVID-19, nel periodo 1° ottobre 2021-31 dicembre 2021, e dispongono alcuni adeguamenti finanziari per il 2021 e per il 2022, di segno positivo o negativo, per alcuni istituti lavoristici, in relazione al quadro effettivo delle esigenze.

L'**articolo 11, commi 13 e 14**, prevede il rifinanziamento del **reddito di cittadinanza** per l'anno 2021, per un importo di 200 milioni di euro.

L'**articolo 11, comma 15**, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022 una norma transitoria in materia di **somministrazione di lavoro**, relativamente alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

L'**articolo 11, commi 16 e 17**, prevede che ai **lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia**, già beneficiari nel 2020 dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga prevista dalla normativa vigente, continui ad essere concessa la medesima indennità in continuità fino al 31 dicembre 2021.

L'**articolo 11-bis** prevede un **differimento di termini** temporali già scaduti, relativi agli invii di dati per le **prestazioni con causale COVID-19**.

L'**articolo 11-ter** consente di destinare le risorse previste dal **Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive al Fondo nuove competenze**, per le finalità di sostegno alla ripresa economica delle imprese nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale.

L'**articolo 12, comma 1**, reca una modifica della disciplina sulla **mobilità volontaria dei pubblici dipendenti**. Conferma che la mobilità volontaria del personale degli enti locali aventi un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 è subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza, fa salva, nel rispetto della suddetta condizione, la possibilità di applicazione dell'istituto; in secondo luogo, fa salva la possibilità della mobilità in ingresso da parte degli enti locali.

L'**articolo 12, comma 1-bis**, concerne la disciplina dei **collocamenti fuori ruolo e dei comandi di personale** che prestano servizio, per qualsiasi funzione, presso le amministrazioni pubbliche titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari.

L'**articolo 12-bis** estende alle **strutture sanitarie private** accreditate, appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, la possibilità temporanea di **assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate**.

L'**articolo 12-ter** reca una norma di **interpretazione autentica** in materia di **assegni assistenziali di invalidità civile**.

L'**articolo 12-quater** autorizza l'**Accademia nazionale dei Lincei** a bandire procedure concorsuali pubbliche per l'**assunzione di 5 unità di personale non dirigenziale**, con corrispondente incremento della dotazione organica.

L'**articolo 12-quinquies** prevede, tra l'altro, alcuni **benefici per datori di lavoro ed imprese che impiegano lavoratori con disturbi dello spettro autistico**.

Il **Capo III (RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO)** comprende gli **articoli da 13 a 13-bis**.

L'**articolo 13** interviene su alcune disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di **salute e**

**sicurezza nei luoghi di lavoro**, con l'obiettivo di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione.

L'**articolo 13-bis** reca specifiche disposizioni in materia di **sicurezza delle Istituzioni scolastiche**.

Il **Capo IV (MISURE FINANZIARIE URGENTI)** comprende gli **articoli da 14 a 15-bis**.

L'**articolo 14, comma 1**, prevede l'erogazione, dal 2021 in poi, di un contributo finanziario addizionale a favore della Repubblica di San Marino per garantire la **continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A.**

L'**articolo 14, comma 2**, stanza la spesa legata agli adempimenti della **presidenza italiana del Consiglio d'Europa nel 2021-2022**.

L'**articolo 14, comma 4**, trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i debiti derivanti da **rapporti di lavoro**, anche atipici o occasionali, con l'**Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, in liquidazione coatta amministrativa**.

L'**articolo 14, comma 5**, inserisce nel Codice dell'ordinamento militare un'integrazione alla nuova disciplina sull'assistenza spirituale alle FFAA in materia di **avanzamento e di indennità dei cappellani militari**.

L'**articolo 14, comma 6**, amplia l'**esenzione transitoria** da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un **certificato verde COVID-19**.

L'**articolo 15** proroga dal 31 ottobre 2021 al 31 dicembre l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'**operazione "Strade Sicure"** in relazione all'emergenza Covid; per la sicurezza del **Vertice G-20 di Roma** incrementa altresì il contingente di 400 unità e autorizza l'impiego di assetti aereo-navali.

L'**articolo 15-bis** definisce un'eventuale procedura di adozione, da parte degli **enti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza obbligatoria**, di interventi assistenziali.

Il **Capo V (DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI)** comprende gli **articoli da 16 a 18**.

L'**articolo 16, commi 1-3**, contiene alcune disposizioni di carattere finanziario.

L'**articolo 16, comma 3-bis**, prevede che, in considerazione dell'urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza possano utilizzare le **graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari**, banditi anche da altre pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse graduatorie.

L'**articolo 16, commi 4-8**, prevede **stanziamenti in favore delle regioni a statuto speciale** subordinatamente alla revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e ciascuna autonomia, nonché relativamente alla quota spettante in relazione alla raccolta dei giochi con vincita in denaro.

L'**articolo 16, commi da 8-bis a 8-sexies**, dispone l'attribuzione ai **comuni della Regione Siciliana**, nonché ai **comuni sede di capoluogo di città metropolitana**, di un contributo di natura corrente da destinare alla **riduzione del disavanzo**, al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie.

L'**articolo 16, comma 8-septies**, istituisce un fondo ai fini del riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le **ulteriori spese sanitarie**, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle **regioni e province autonome** nell'anno 2021.

L'**articolo 16, comma 8-octies**, modifica una disciplina transitoria sul riconoscimento da parte delle regioni e delle province autonome di un **incentivo in favore delle strutture pubbliche e di quelle private**, accreditate e convenzionate, **eroganti prestazioni specialistiche** e di diagnostica di laboratorio, ovvero svolgenti analisi di campioni secondo la tecnologia di sequenziamento di nuova generazione (NGS).

L'**articolo 16, comma 8-novies**, prevede una **verifica del Ministero della salute** nei confronti di Regioni e Province autonome sulle **prestazioni assistenziali** per far fronte al Covid-19.

L'**articolo 16, comma 9**, autorizza la spesa di 340 milioni di euro per il 2021 per incrementare le risorse disponibili nell'anno in corso per i **programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale**.

L'**articolo 16, comma 10**, dispone l'assegnazione di un contributo pari a circa 62,9 milioni di euro in favore dei comuni interessati dalle **sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/2021 e n. 05855/2021** del 12 agosto 2021, che dispongono l'obbligo di restituzione a tali enti di somme corrispondenti a riduzioni illegittimamente operate a valere sulle risorse assegnate a titolo di Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2015.

L'**articolo 16, comma 10-bis**, consente ai **comuni frontalieri con la Svizzera** di utilizzare le risorse assegnate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito per il 2020 e il 2021, in ragione della crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello stato di emergenza.

L'**articolo 16, commi 11 e 11-bis**, reca disposizioni di carattere finanziario.

L'**articolo 16-bis** reca disposizioni finalizzate alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure per la realizzazione degli **interventi di rifunionalizzazione degli immobili di proprietà statale**, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle amministrazioni statali.

L'**articolo 16-ter** stabilisce che i proventi delle ritenute a favore del **"fondo massa" del Corpo della Guardia di finanza**, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennità, siano impiegati in acquisti di titoli del debito pubblico od in altri investimenti.

L'**articolo 16-quater** reca novelle alla disciplina dell'**attività svolta dalle unità di personale del Corpo della Guardia di finanza**, in qualità di esperti, presso rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari.

L'**articolo 16-quinquies** istituisce presso l'INAIL l'**Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO)** installati sul territorio nazionale.

L'**articolo 16-sexies, comma 1**, prevede la disapplicazione della riduzione del 15% dei canoni di locazione per i **contratti di locazione passiva delle amministrazioni pubbliche** stipulati dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al 31 dicembre 2023.

L'**articolo 16-sexies, comma 2**, prevede che per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 non si applicano alla società **AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa** in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente.

L'**articolo 16-septies** reca misure relative all'**Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas)** e al **Servizio sanitario della Regione Calabria**.

L'**articolo 16-octies** reca norme finalizzate ad assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei territori delle città di **Bergamo e Brescia**, in considerazione dell'attribuzione alle due città del titolo di **"Capitale italiana della cultura"** per l'anno 2023.

L'**articolo 17, comma 1**, incrementa il **Fondo assegno universale e servizi alla famiglia**.

L'**articolo 17, comma 2**, incrementa il fondo previsto dalla legge di bilancio 2021 per fronteggiare i danni causati dagli **eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020**, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

L'**articolo 17, commi 3 e 4**, reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.

L'**articolo 18** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

## Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, originariamente composto da 18 articoli, per un totale di 102 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 48 articoli per un totale di 201 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, a **distinte finalità**: esigenze fiscali e finanziarie indifferibili; misure di tutela del lavoro e della sicurezza anche nei luoghi di lavoro e anche in relazione all'emergenza sanitaria in corso; attuazione di obblighi internazionali nei confronti di San Marino, della Santa Sede e del Consiglio d'Europa; *al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità a tali finalità* delle disposizioni di cui all'articolo 12-quater relativo all'assunzione di personale per l'Accademia nazionale dei Lincei e all'articolo 16-octies sugli interventi per le città di Bergamo e Brescia designate capitali italiane della cultura per il 2023;

Con riferimento poi alla finalità relativa alle "esigenze fiscali e finanziarie indifferibili" si ricorda che la Corte costituzionale, nella **sentenza n. 247 del 2019**, ha sollevato perplessità sul ricorso alla "materia finanziaria" come *ratio* unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si "riempie dei contenuti definitori più vari" e "perché la "materia finanziaria" risulta concettualmente "anodina", dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura "finanziaria".

## Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il **comma 14-quater dell'articolo 5** reca una modifica frammentaria al regolamento di delegificazione di cui al DPR n. 695 del 1996 (norme per la semplificazione delle scritture contabili); *al riguardo si ricorda che il paragrafo 3, lettera e) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive di non ricorrere "all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado*

di "resistenza" ad interventi modificativi successivi".

**L'articolo 5-quinquies** reca una norma di interpretazione autentica di una norma tributaria (il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, relativo all'imposta di soggiorno comunale); in proposito si ricorda che l'articolo 1, comma 2, dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) prevede che l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria; inoltre la **Corte costituzionale, nella sentenza n. 70 del 2020** ha affermato che "al Legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retroattività deve tuttavia trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata";

**L'articolo 7-bis**, nel modificare il codice della strada in materia di massa massima consentita nei trasporti di strada, sostituisce una disciplina entrata in vigore solo lo scorso 9 novembre con l'entrata in vigore della legge di conversione n. 156 del decreto-legge n. 121 del 2021.

## Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

*Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione delle seguenti disposizioni:*

- **l'articolo 3-bis** prevede che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata possano essere impugnati in caso di "perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione", fattispecie che appare suscettibile di maggiore determinazione;
- **la lettera g) del comma 2 dell'articolo 16-septies** prevede che, fino al 31 dicembre 2025, nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive; *al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio la fattispecie alla luce del quadro normativo in materia che vede la recente pronuncia di illegittimità costituzionale della proroga di un anno (art. 3, co. 8 del decreto-legge n. 183 del 2020) di un blocco di pignoramenti ed esecuzione nei confronti di enti del servizio sanitario perché "non bilanciata da una più specifica ponderazione degli interessi in gioco" (sentenza n. 236 del 2021 della Corte costituzionale).*